

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13530/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13530 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Federica Meola, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Del provvedimento di non idoneità (verbale) agli accertamenti psico fisici adottato nell'ambito del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto nella GURI 4° SS n. 23 del 22.02.2019;

- provvedimento notificato alla ricorrente in data 11 settembre 2019;

- dei seguenti atti presupposti:

- cartella per la valutazione psico fisica della candidata (comprendente gli esiti delle analisi del sangue nonché la valutazione degli stessi eseguita dallo Specialista);

- Di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cognitivi, quale la graduatoria di merito, ad oggi non conosciuta, nella parte in cui non contempla l'odierna ricorrente, atti comunque lesivi dell'interesse della stessa;

e per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere riammessa al concorso predetto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, annullamento

- Del provvedimento di non idoneità (verbale) agli accertamenti psico fisici adottato nell'ambito del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto nella GURI 4° SS n. 23 del 22.02.2019;

- provvedimento notificato alla ricorrente in data 11 settembre 2019;

- dei seguenti atti presupposti:

- cartella per la valutazione psico fisica della candidata (comprendente gli esiti delle analisi del sangue nonché la valutazione degli stessi eseguita dallo Specialista);

nonché

- della graduatoria finale relativa all'anzidetto Concorso redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a del bando di concorso, approvata con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 29 novembre 2019, successivamente pubblicata, limitatamente alla parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l'odierna ricorrente;

- Di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cognitivi, atti comunque lesivi dell'interesse della stessa;

e per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere riammessa al concorso predetto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rileva il Collegio che il contraddittorio non è integro.

Ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente, se utilmente inserito in graduatoria, al previsto corso di formazione.

Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente, se utilmente inserito in graduatoria, al previsto corso di formazione.

Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.